

Il Reg. CE n. 852/2004 (pacchetto igiene) vieta l'accesso degli animali nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati. Una nota del Ministero della Salute, datata 2013, così recitava: "*Nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, fermo restando l'opportunità di offrire adeguate condizioni di attesa esterna dei cani, l'accesso di animali domestici è consentito, alle dovute condizioni, unicamente nelle aree di esposizione di alimenti protetti fino alle aree di cessione di prodotti preincartati*". Secondo quanto stabilito in questa nota gli animali domestici potevano aggirarsi tra gli scaffali dove si trovano i barattoli, ma non nei pressi dei banchi dei reparti vendita assistiti (gastronomia, macelleria, pescheria, etc). Sempre il Ministero della Salute, con recente nota (n. 11359-P del 27.03.2017) ha fornito precisazioni in merito all'accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio, chiarendo come ciò possa rappresentare una possibile fonte di contaminazione per gli alimenti in commercio. Le uniche esclusioni sono previste solamente per i "cani guida" per non vendenti (L. 14 febbraio 1974, n. 37), e per i cani impiegati dalle Forze dell'Ordine. Nel caso in cui le autorità locali con propri regolamenti comunali/locali abbiano previsto di autorizzare l'ingresso degli animali domestici negli spazi di vendita, in aggiunta ai requisiti specifici eventualmente indicati dalle norme sanitarie comunitarie, l'OSA deve prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli stessi non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati.